

Decreto federale concernente un credito quadro per l'ambiente globale

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 53 capoversi 1 lettera d e 2 della legge del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente;

visto il messaggio del Consiglio federale del 29 settembre 2006³,

decreta:

Art. 1

¹ È autorizzato un credito quadro di 109,77 milioni di franchi della durata minima di quattro anni per finanziare le attività nell'ambito della politica ambientale internazionale.

² I crediti di pagamento annui sono iscritti nel bilancio di previsione/piano finanziario.

Art. 2

I mezzi menzionati nell'articolo 1 possono essere utilizzati per:

- a. contributi al Fondo globale per l'ambiente, GEF (88,00 mio. fr. al massimo);
- b. contributi al Fondo per l'ozono del Protocollo di Montreal (12,12 mio. fr. al massimo);
- c. contributi nell'ambito del clima (6,15 mio. fr. al massimo);
- d. costi d'esecuzione del credito quadro (3,50 mio. fr. al massimo).

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² RS 814.01

³ FF 2006 7833

